



COMUNE DI SANT'OMERO

Provincia di Teramo

COPIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 74 del 31-07-2017	OGGETTO: INDIRIZZI FINALIZZATI ALLA OTTEMPERANZA ALLA SENTENZA N. 651/2012 EMESSA DALLA CORTE DI APPELLO DI L'AQUILA IN DATA 16 MAGGIO 2012
-------------------------	---

L'anno **duemiladiciassette**, il giorno **trentuno** del mese di **luglio**, alle ore previo inviti si è riunita la Giunta Comunale alle ore **21:30** con l'intervento dei Signori:

N.	NOME	CARICA	PRESENZA
1.	LUZII ANDREA	SINDACO	PRESENTE
2.	IACHINI TATIANA	VICE SINDACO	ASSENTE
3.	DI BATTISTA ADRIANO	ASSESSORE	PRESENTE
4.	GATTI CARLA	ASSESSORE	PRESENTE
5.	DI PIERDOMENICO ALESSANDRA	ASSESSORE	ASSENTE

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (ai sensi art. 97, 4° comma del D.Lgs n. 267/2000) il **SEGRETARIO COMUNALE Dott. LUCA DI EUGENIO**.

Il **SINDACO, Avv. ANDREA LUZII**, constatato che il numero degli intervenuti rende legale e valida la seduta, la dichiara aperta ed invita i presenti a trattare la materia in oggetto

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO:

- Che nell'anno 2005 il Sig. De Berardinis Emidio promuoveva il procedimento n. 1618/2005 R.G. presso la Corte di Appello de l'Aquila, nei confronti del Comune di Sant'Omero per il riconoscimento della incongruità della indennità definitiva di esproprio relativa al terreno comune e indiviso di cui lo stesso risultava comproprietario al 50% con il fratello De Berardinis Luigi, il quale terreno era stato sottoposto a procedimento ablativo. Nel corso del giudizio, atteso il decesso prima del Sig. De Berardinis Emidio (padre delle costituite Maria Anna, Valeria e Maria Grazia) e successivamente del Sig. De Berardinis Luigi, si costituivano Maria Anna, Valeria e Maria Grazia De Berardinis in qualità di eredi dei predetti;
- Che nell'anno 2012, con sentenza n. 651/2012 pubblicata in data 16 maggio 2012, la Corte d'Appello di L'Aquila accoglieva la domanda spiegata dall'originario ricorrente e, per l'effetto, liquidava in favore dei ricorrenti l'indennità di espropriaione in misura pari al valore di mercato del terreno oggetto della procedura ablatoria senza la decurtazione del 40% in complessivi euro **680.297,43 con interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del deposito della sentenza al soddisfo.** Il Comune di Sant'Omero veniva altresì condannato al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in complessivi euro 4.450,00 di cui euro 100,00 per spese, euro 1.850,00 per diritti ed euro 2.500,00 per onorario di avvocato, oltre Iva e Cpa e accessori come per legge;
- Che alla sentenza n.651/2012 emessa dalla Corte d'Appello de L'Aquila veniva apposta la formula esecutiva in data 6 giugno 2012 e in seguito la stessa veniva notificata al Comune di Sant'Omero in persona del Sindaco pro-tempore in data 20 giugno 2012;
- Che con deliberazione della Giunta Comunale n.102 del 26 giugno 2012 il Comune di Sant'Omero interponeva ricorso avanti la Corte di Cassazione avverso la predetta sentenza della Corte di Appello de L'Aquila;

- Che successivamente la Suprema Corte rigettava il ricorso e condannava il Comune di Sant'Omero al pagamento delle spese di giudizio liquidate in euro 12.000,00 per compenso ed euro 200,00 per esborsi, oltre a spese forfettarie e agli accessori come per legge;
- Che nell'anno 2013 il Responsabile del Servizio Finanziario, con propria determinazione n.203 del 6 dicembre 2013 liquidava in favore dei Sigg. Maria Anna, Valeria e Maria Grazia De Berardinis l'importo in acconto di euro 60.000,00, già stanziato nell'ambito del bilancio di previsione, mentre la somma di euro 96.687,34 era in deposito presso la Ragioneria Provinciale dello Stato;
- Che in seguito il Comune di Sant'Omero, con deliberazione del Consiglio Comunale n.26 del 14 ottobre 2014 procedeva all'accertamento e dichiarazione dello stato di dissesto finanziario, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 244 e ss. del D.lgs. 18 agosto 2000, n.267 e con le conseguenze, fra l'altro, di cui agli articoli 248, commi da 2 a 4 del citato D.Lgs. n.267/2000 (che inibiscono ai singoli creditori, dalla data di dichiarazione di dissesto e fino all'approvazione dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, di intraprendere o proseguire azioni esecutive nei confronti dell'Ente per i debiti rientranti nella competenza dell'organo straordinario di liquidazione. Nel caso di specie, l'Organo Straordinario di Liquidazione aveva competenza alla rilevazione e successiva liquidazione della massa passiva per gli atti e i fatti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre 2013, in quanto anno precedente quello di riferimento dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato);
- Che avverso la sopracitata deliberazione consiliare n.26/2014, veniva presentato ricorso per l'annullamento, previa sospensiva, dell'atto acclarativo e dichiarativo dello stato di dissesto finanziario, nonché della relazione dell'organo di revisione e di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, consequenziale e/o comunque connesso, e in data 29 gennaio 2015 veniva resa nota l'Ordinanza n. 00027/2015 REG.PROV.CAU. con la quale il Tribunale adito accoglieva l'istanza di sospensiva formulata dai ricorrenti e contestualmente rinviava ogni decisione nel merito a successiva udienza da tenersi nel mese di dicembre dell'anno 2016, nel corso della quale udienza la decisione nel merito veniva dal Tribunale posposta al mese di aprile dell'anno 2017;
- Che a seguito delle vicende di cui sopra, soltanto in data 16 marzo 2015, con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 17, si procedeva alla approvazione del bilancio di

previsione anno 2014, mentre in data 30 settembre 2015, con deliberazione n.53, si procedeva alla approvazione del bilancio di previsione anno 2015 e bilancio pluriennale 2015/2017;

- Che con deliberazioni del Consiglio Comunale n.16 e n.19 del 2 luglio 2016 venivano invece approvati, rispettivamente, il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) per il triennio 2016/2018 (*Sezione Operativa*) e il Bilancio di previsione 2016/2018;
- Che la sentenza n.17710/2015 emessa dalla I sezione civile della Corte di Cassazione, depositata in data 30 settembre 2015, veniva notificata al Comune di Sant'Omero il 26 ottobre 2015 e, in ragione di ciò, la sentenza n.651/2012 della Corte di Appello de L'Aquila è divenuta irretrattabile;
- Che in data 13 gennaio 2016 veniva notificato all'Ente il ricorso per ottemperanza presentato avanti il T.A.R. de L'Aquila dalle sigg.re Maria Anna, Valeria e Maria Grazia De Berardinis, per l'esecuzione ai sensi dell'art.112 c.p.a. della predetta sentenza n.651/2012 pubblicata in data 16 maggio 2012, emessa dalla Corte di Appello de L'Aquila e notificata al Comune di Sant'Omero con formula esecutiva in data 20 giugno 2012;
- Che con deliberazione n.4 del 27 aprile 2016 il Consiglio Comunale ha preso atto tanto della sentenza n.651/2012 emessa dalla Corte di Appello de L'Aquila, quanto, in particolare, della necessità di adottare in successiva seduta - **previa approvazione del bilancio di previsione anno 2016** e ricerca di idonee soluzioni transattive - i provvedimenti necessari al fine dell'ottemperanza al giudicato, come anche confermato in sede di giudizio di Cassazione;
- Che con deliberazione della Giunta Comunale n.117 del 28 novembre 2016, dopo serrate trattative intercorse fra le Parti, è stato approvato lo schema di accordo transattivo per l'esecuzione del giudicato, secondo le condizioni come tutte *ivi* descritte dal n.1) al n.5);
- Che dopo l'intervenuta variazione al bilancio di previsione 2016/2018 (approvata con deliberazione della Giunta Comunale n.121 del 30 novembre 2016 e ratificata con atto del Consiglio Comunale n.42 del 29 dicembre 2016), si è quindi provveduto alla formalizzazione del “ *riconoscimento di legittimità di debito fuori bilancio derivante da sentenza ex art.194, comma 1, lett.a) del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267* “ e alla contestuale definitiva ratifica consiliare dell'accordo transattivo deliberato in schema dalla Giunta con la

precitata deliberazione n.121/2016, giusta deliberazione del Consiglio Comunale n.35 del 6 dicembre 2016;

- Che ai sensi della precitata deliberazione consiliare n.35/2016, il debito – per il complessivo importo di **€647.509,44** avrebbe trovato copertura come segue:
 - Quanto a €505.624,79 con mutuo da contrarre con la Cassa Depositi e Prestiti;**
 - Quanto a €96.687,34 con somma già depositata presso la Cassa Depositi e Prestiti (a titolo di indennità di esproprio non corrisposta);**
 - Quanto a €45.197,31 con risorse proprie di bilancio di cui €17.985,30 per somme che già a tal fine risultavano impegnate a valere sui capitoli di bilancio 3572/1 e 3579/1;**
- Che dunque la prefata deliberazione consiliare n.35/2016 ha formalmente proceduto al riconoscimento di legittimità del debito derivante dalla precitata sentenza ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 194, comma 1, lett.a) del D.Lgs.18 agosto 2000, n.267 per un importo pari a **€532.836,8** e, per l'effetto, ha autorizzato gli atti finalizzati alla liquidazione del complessivo importo pari a **€ 647.509,44** quale somma risultante dall'attuazione dell'accordo convenzionale, con la specifica che trattasi:
 - quanto a €620.297,43 per sorte capitale residua;**
 - quanto a €23.604,52 per spese legali e giudiziali**
 - quanto a €3.607,49 per quota interessi transatta**
- che in seguito, nella fase di attuazione della precitata deliberazione consiliare n.35/2016, il Comune ha dovuto prendere atto del DINIEGO opposto dalla Cassa Depositi e Prestiti alla concessione del mutuo, con la seguente motivazione formalmente resa dall'Istituto [nota del 28/12/2016, rif n. 2077084/16]:

“In relazione alla richiesta in oggetto, si fa presente che, ai sensi delle procedure previste dalla Circolare CDP n. 1280/2013 ed in coerenza con il principio di salvaguardia degli equilibri di bilancio richiamati dalla normativa che disciplina l’attività di indebitamento degli enti locali, la domanda di prestito è stata oggetto di attenta valutazione da parte degli uffici preposti alla verifica istruttoria dei finanziamenti. Le procedure definite dall’attuale ordinamento aziendale prevedono che le proposte di affidamento siano supportate da un’analisi istruttoria, finalizzata a valutare la situazione finanziaria, economica e patrimoniale dell’ente mutuatario. A seguito di quanto sopra esposto, i competenti organi della CDP hanno deliberato, per l’anno in corso, di non affidare l’Ente in relazione alla suddetta posizione di prestito e per l’importo indicato” .

- Che in forza all'art. 3 dell'accordo transattivo, Parte creditrice insisteva per l'esecuzione integrale della sentenza n. 651 emessa il 16.05.2012 dalla Corte di appello de L'Aquila, ritenendo il predetto accordo risolto di diritto per violazione del termine essenziale *ivi* stabilito (28 febbraio 2017), violazione che si è concretizzata a seguito della indisponibilità al finanziamento da parte dell'istituto Cassa Depositi e Prestiti individuato come mutuante alla concessione del credito, **con la motivazione testè riportata;**

- Che In data 27 aprile 2017 veniva notificata presso l'Ente la sentenza n. 191/2017 del Tar Abruzzo, Sez. de L'Aquila, con la quale il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo accoglieva il ricorso per ottemperanza proposto da Maria Anna De Berardinis, Valeria De Berardinis, Maria Grazia De Berardinis, per l'esecuzione della sentenza della Corte d'appello de L'Aquila n. 651/2012, dichiarando l'obbligo del Comune di Sant'Omero, nella persona del Sindaco *pro-tempore*, di adottare le determinazioni amministrative e contabili per dare integrale esecuzione al giudicato, nei termini e nei modi di cui in motivazione, detratto eventualmente quanto eventualmente già versato al medesimo titolo.
- Che di tale situazione il Sindaco rendeva formalmente edotto il Consiglio Comunale, che ne prendeva atto con la deliberazione n.11 dell'11 maggio 2017;
- Che nello stesso mese di aprile, in data 29 veniva pubblicata la sentenza n. 192/2017 del Tar Abruzzo, Sez. de L'Aquila, la quale ha dichiarato l'improcedibilità del ricorso proposto avverso la deliberazione consiliare dichiarativa dello stato di dissesto finanziario per **carenza sopravvenuta di interesse a motivo della regolare attività amministrativa e contabile svolta successivamente alla ordinanza di sospensiva**;
- Che di tale sentenza il Comune ha preso formalmente atto con la deliberazione consiliare n.10 dell'11 maggio 2017 i cui contenuti si hanno qui per integralmente riportati e trascritti;
- Che in data 1 giugno 2017 è stata acclarata al protocollo comunale la nota del Prefetto della Provincia dell'Aquila contenente la delega delle funzioni di Commissario *ad acta* alla Dott.ssa Franca Santoro, cui con nota prot. n.5572 del 26 giugno 2017 è stata trasmessa – a firma congiunta del Segretario Comunale, del Responsabile dell'Area Finanziaria e del Responsabile dell'Area Tecnica – una dettagliata “ Relazione espositiva e ricognitiva dell'attività dell'Ente a seguito della sentenza della Corte di Appello di L'Aquila n.651/2012 ”;
- Che la sopracitata relazione ha riepilogato, fra l'altro, i dati contabili riferiti al vincolo di impignorabilità delle giacenze presso la Tesoreria comunale nonché la odierna situazione di cassa dell'Ente, come segue:
 - Somme impignorabili presso la Tesoreria Comunale = € 2.783.299,65. (Decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267/deliberazione della Giunta Comunale n.48 dell'8.06.20179)**
 - Saldo di cassa di diritto al 22.07.2017 = €280.990,85**
 - Prenotati dalla tesoreria per pagamento mutui sorte capitale e interessi al 30.06.2017 = €301.078,87**

altresì dando atto che “ *data la suscettibilità dell'importo a debito a compromettere gli equilibri di bilancio in assenza di accordi dilatori (come oggettivamente espongono i dati contabili sopra riportati) la contrazione di un mutuo – alle condizioni e con i limiti individuati dalla Sezione Centrale Autonomie della Corte dei Conti (nella deliberazione n.13/2016*) in merito alla corretta interpretazione del combinato disposto degli articoli 194, comma 1, lett. a) e d) del TUEL e 3, comma 18, lett. e), legge n. 350 del 2003 (ovvero riconosciuta possibilità per gli enti locali interessati di dare copertura mediante contrazione di mutuo ai debiti fuori bilancio derivanti da sentenze a loro volta scaturite, come fattispecie sostanziale, da pregresse procedure espropriative, con esclusione dall'importo mutuabile degli oneri derivanti da rivalutazione e interessi da ritardo maturati successivamente al deposito della sentenza nonché delle spese di giudizio) – pare ancora essere, allo stato, la via privilegiata per la richiesta ottemperanza, previe le necessarie determinazioni e deliberazioni degli Organi a ciò competenti.*

** queste Sezioni riunite ritengono che siano finanziabili con mutuo i debiti fuori bilancio derivanti da procedure espropriative - oltre ovviamente all'indennità di esproprio - relativamente alle somme eventualmente liquidate, con il provvedimento conclusivo, per rivalutazione monetaria e interessi fino al deposito della sentenza - ugualmente qualora il procedimento ablatorio si concluda con provvedimento o accordo tra le parti -, atteso che rivalutazione ed interessi sono da considerare come parte integrante del corrispettivo globalmente e concretamente determinato, dovuto al creditore dall'ente espropriante per l'acquisizione al proprio patrimonio del bene espropriato; e ciò nei limiti rigorosi quantitativi della contabilizzazione nel conto del patrimonio dell'ente . . .;

- Che con nota del 29 giugno 2017, trasmessa via PEC e acclarata al protocollo dell'Ente al n. 5700 del 30.06.2017, il Commissario *ad acta* Dott.ssa Franca Santoro ha invitato il Responsabile dell'Area Finanziaria alla trasmissione – entro tre giorni – di *“ un dettagliato e puntuale elenco di tutte le voci previste nelle somme impignorabili presso la tesoreria comunale, indicate in maniera riassuntiva nella relazione . . .”*;
- Che con nota del 7 luglio 2017, trasmessa in pari data via PEC al Comune di Sant'Omero, il Commissario ad Acta ha formalmente diffidato i componenti la Giunta Comunale e i componenti il Consiglio Comunale ad adottare *“ entro il termine di quindici giorni dalla notifica della presente, gli atti deliberativi di rispettiva competenza necessari per il riconoscimento del debito fuori bilancio derivante dal giudicato di cui alla sentenza del TAR Abruzzo n.191/2017 . . . prevedendo anche le misure necessarie per procedere al pagamento delle somme spettanti ai ricorrenti, eventualmente anche attraverso la contrazione di uno specifico mutuo”*;
- Che in data 12 luglio 2017 si è perfezionato l'iter di notifica del provvedimento commissoriale a tutti i componenti della Giunta e del Consiglio Comunale;

RITENUTA la necessità – in ragione di tutto quanto sopra rappresentato – di adottare ogni opportuno provvedimento finalizzato a consentire la ottemperanza al giudicato di cui alla precitata sentenza del TAR Abruzzo n.191/2017;

VALUTATA l'opportunità che, ai fini della possibile contrazione di un mutuo e della formale adozione degli atti strumentalmente necessari, occorra pregiudizialmente conoscere gli intendimenti della Cassa Depositi e Prestiti circa la concedibilità del credito all'Ente, tenuto conto sia di quanto comunicato dall'Istituto con la precitata nota di diniego 28/12/2016, rif n. 2077084/16 (nella quale testualmente si legge che *“Le procedure definite dall'attuale ordinamento aziendale prevedono che le proposte di affidamento siano supportate da un'analisi istruttoria, finalizzata a valutare la situazione finanziaria, economica e patrimoniale dell'ente mutuatario. A seguito di quanto sopra esposto, i competenti organi della CDP hanno deliberato, per l'anno in corso, di non affidare l'Ente in relazione alla suddetta posizione di prestito e per l'importo indicato”*), sia della sopravvenuta (rispetto alla data di tale interlocuzione con la Cassa DD.PP.) sentenza n. 192/2017 con la quale il Tar Abruzzo, Sez. de L'Aquila, ha dichiarato l'improcedibilità del ricorso proposto avverso la deliberazione consiliare dichiarativa dello stato di dissesto finanziario per **carenza sopravvenuta di interesse a motivo della regolare attività amministrativa e contabile svolta successivamente alla ordinanza di sospensiva**;

RITENUTA la propria competenza alla formulazione del presente atto di indirizzo;

UNANIME DELIBERA

- 1) Di adottare il presente indirizzo finalizzato a consentire la ottemperanza al giudicato di cui alla precitata sentenza del TAR Abruzzo n.191/2017 e, pertanto, tenuto conto di tutto quanto rappresentato in parte narrativa da tenere qui per integralmente riportato e trascritto, di avviare una preliminare istruttoria con la Cassa Depositi e Prestiti ovvero con diversi Istituti di credito finalizzata a pregiudizialmente conoscere gli intendimenti dell'Istituto interpellato circa la concedibilità del credito all'Ente, tenuto conto sia di quanto comunicato dall'Istituto con la precitata nota di diniego 28/12/2016, rif n. 2077084/16 (nella quale testualmente si legge che *“Le procedure definite dall'attuale ordinamento aziendale prevedono che le*

*proposte di affidamento siano supportate da un'analisi istruttoria, finalizzata a valutare la situazione finanziaria, economica e patrimoniale dell'ente mutuatario. A seguito di quanto sopra esposto, i competenti organi della CDP hanno deliberato, per l'anno in corso, di non affidare l'Ente in relazione alla suddetta posizione di prestito e per l'importo indicato”), sia della sopravvenuta (rispetto alla data di tale interlocuzione con la Cassa DD.PP.) sentenza n. 192/2017 con la quale il Tar Abruzzo, Sez. de L'Aquila, ha dichiarato l'improcedibilità del ricorso proposto avverso la deliberazione consiliare dichiarativa dello stato di dissesto finanziario per **carenza sopravvenuta di interesse a motivo della regolare attività amministrativa e contabile svolta successivamente alla ordinanza di sospensiva**;*

- 1) Di trasmettere il presente atto al Commissario *ad Acta* Dott.ssa Franca Santoro;
- 2) Di dichiarare, con separata votazione resa all'unanimità, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 134, ultimo comma del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267.

Il presente processo verbale, previa lettura, è stato approvato e firmato a termini di legge

IL SINDACO
F.to Avv. ANDREA LUZII

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. LUCA DI EUGENIO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente deliberazione n. 74 del 31-07-2017 viene pubblicata nell' Albo Pretorio on-line del Comune in data e che vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, ai sensi del D.Lg.vo n. 267/2000 art. 124.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. LUCA DI EUGENIO

Sant'Omero lì,

PROT. N.

La presente delibera il giorno stesso della pubblicazione viene inviata

- AI CAPIGRUPPO CONSIGLIARI PER ELENCO (art. 125 D.Lg.vo n. 267/2000)
 ALBO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. LUCA DI EUGENIO

ESITO DI ESECUTIVITÀ'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva

- [] per decorrenza dei termini, di cui all'art. 134, comma 4°, D.Lgvo n. 267 del 18.08.2000
[x] perché resa immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgvo 267/2000

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. LUCA DI EUGENIO

La presente copia è conforme all'originale esistente presso questo ufficio

Sant' Omero lì,

Il Segretario Comunale